

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

TRA

la **Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia**, C.F. 96049740184, con sede presso il Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria n. 15, 27100 Pavia, di seguito "IUSS", nella persona del Rettore e legale rappresentante pro-tempore, prof. Mario Lloyd Virgilio Martina;

e

l'**Ufficio per le Politiche Spaziali ed Aerospaziali della Presidenza del Consiglio dei ministri**, di seguito "UPSA", C.F. 80188230587, con sede in Via Molise 2 - 00187 Roma, rappresentato dal Capo dell'Ufficio, dott. Antonio Bartoloni

nel seguito chiamati singolarmente "la Parte" e congiuntamente "le Parti"

PREMESSE

- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 8 luglio 2005, di Istituzione dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia, Scuola superiore ad ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 178 del 2 agosto 2005;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera *m-quinquies*, nonché l'articolo 24-*quinquies*, concernenti l'istituzione dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTO Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga, tra l'altro, il regolamento (UE) n. 377/2014 istitutivo del programma Copernicus e che ha inteso garantirne continuità alle attività e ai risultati conseguiti;
- CONSIDERATO che lo IUSS ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio. IUSS è una "Research University" che intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza generando progresso e impatto e benessere sulla società;

- CONSIDERATO che lo IUSS è interlocutore qualificato a livello internazionale e nazionale per lo sviluppo di progetti, attività e iniziative a sostegno di una ricerca scientifica e tecnologica innovativa nel campo dell'osservazione della Terra, in particolare nell'ambito del programma Copernicus e IRIDE di Osservazione della Terra;
- CONSIDERATO che l'UPSA è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'Autorità politica dallo stesso delegata, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali;
- CONSIDERATO che l'UPSA è attivamente coinvolto nel programma Copernicus in cui esprime il rappresentante nazionale nello European Copernicus User Forum. In Italia la delegazione Copernicus è supportata dal Forum nazionale degli utenti Copernicus, costituito da rappresentanze di comunità di utenza (istituzionali delle politiche e dei servizi, della ricerca, commerciali dell'impresa e dell'industria, e del quarto settore), coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- RITENUTO che è interesse comune delle Parti svolgere in collaborazione attività e iniziative nell'ambito dell'osservazione della terra;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare nello svolgimento di attività dirette:

- a. alla promozione di iniziative a supporto delle Politiche Spaziali Nazionali ed Europee dedicate all'Osservazione della Terra, con riferimento all'evoluzione dei programmi europei e alle applicazioni a supporto delle politiche pubbliche;
 - b. allo sviluppo, raccolta dati, analisi e approfondimenti delle tematiche nell'ambito dell'Osservazione della Terra;
 - c. a promuovere l'innovazione, la ricerca tecnologica e il trasferimento tecnologico nello sviluppo di servizi innovativi di osservazione della Terra nell'ambito dell'evoluzione del quadro giuridico, economico e tecnologico dei servizi operativi a livello europeo e nazionale.
2. Le attività e gli obiettivi intermedi e finali sono dettagliati nell'allegato tecnico al presente accordo.

Articolo 3 - Impegni delle Parti

1. L'UPSA si impegna a:
 - a. mettere a disposizione i dati necessari per le attività di studio e ricerca congiunta;
 - b. fornire supporto relativamente al quadro legislativo nazionale ed istituzionale di riferimento;
 - c. raccogliere le informazioni ed effettuare ricognizione delle fonti potenzialmente disponibili e utili alle attività congiunte.
2. Lo IUSS si impegna a:
 - a. mettere a disposizione personale qualificato per le azioni suindicate, nonché strumenti adeguati all'espletamento di quanto concordato;
 - b. sviluppare analisi dello stato dell'arte della governance spazio e dei servizi operativi di Osservazione della Terra, con particolare riferimento ai settori di sicurezza, difesa, e protezione civile nel contesto dell'Unione Europea e nazionale;
 - c. realizzare studi per decisori politici, stakeholder e grande pubblico, impiegando metodologie di analisi di mercato e legislative per l'impatto dei servizi di Osservazione della Terra, comprese le sue interazioni con le dinamiche socio-economiche;
 - d. elaborare degli studi approfonditi relativi a modelli di business innovativi per la sostenibilità economica a lungo termine dei servizi operativi di Osservazione della Terra.

Articolo 4 - Modalità di esecuzione delle attività

1. UPSA concorrerà alle attività oggetto del presente accordo, per quanto di sua specifica competenza, attraverso riunioni operative che si svolgeranno con modalità a distanza oppure in presenza, se sussistenti motivate ragioni e condizioni.
2. IUSS assicurerà la partecipazione alle attività di cui all'art. 2, fornendo personale e strumenti quale supporto attivo, nonché fornendo qualificato sostegno in relazione alle riunioni previste sia presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri che in sede di Commissione europea (Comitato e User Forum di Copernicus).

3. Le attività svolte durante la vigenza del presente accordo verranno rendicontate in una relazione finale utile alle Parti per la valutazione del proseguo della collaborazione.

Articolo 5 - Durata, rinnovo e recesso

1. L'accordo acquista efficacia dalla data di registrazione presso i competenti organi di controllo e la durata è di 36 mesi.

2. L'accordo si ritiene prorogato, su richiesta di una della Parti e dietro accettazione dell'altra, per la durata di 36 mesi per consentire il completamento delle attività relative alla gestione dell'accordo.

3. Ogni eventuale ulteriore modifica deve essere preventivamente concordata e formalizzata tramite atto sottoscritto tra le Parti.

4. Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni mediante posta elettronica certificata (PEC) indicata all'art. 14.

Articolo 6 - Responsabili scientifici delle Parti

1. UPSA indica quale proprio Responsabile scientifico della collaborazione Dott. Antonio Bartoloni.

2. IUSS indica quale proprio Responsabile scientifico della collaborazione il Prof. Andrea Taramelli.

3. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle Parti dovrà essere comunicata per iscritto all'altra Parte.

Art. 7 - Forza Maggiore

1. Una Parte non sarà responsabile nei confronti dell'altra per i ritardi o per la mancata esecuzione delle proprie obbligazioni dovuti in via diretta o indiretta a circostanze che siano fuori dal proprio controllo (e.g.: caso fortuito, sospensione dei lavori imposta dalla pubblica autorità, ecc.), non siano ragionevolmente prevedibili alla data di sottoscrizione del presente Accordo e in relazione alle quali la Parte non abbia ragionevolmente alcuna possibilità di impedire il verificarsi.

2. Nei casi di cui al comma precedente, la Parte interessata ha l'obbligo di notificare tempestivamente l'evento o la circostanza impeditivi all'altra Parte, al fine di garantire la sospensione delle attività.

Art. 8 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni

1. I risultati e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.
2. I risultati degli studi svolti in collaborazione potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione e previo assenso dell'altra parte.

Art. 9 – Riservatezza

1. Per "informazioni confidenziali" si intendono tutte le informazioni confidenziali, in qualsiasi forma, cartacea e/o elettronica, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, documenti, relazioni relative alla tecnologia e/o processi, software, programmi sorgente, programmi oggetto ottenuti nell'esecuzione degli Ordini di Lavoro e quelle da essi derivanti, purché siano chiaramente identificate come "Riservate" e -se verbali o trasmesse in forma solo visiva- siano trasposte in forma scritta e confermate come "Riservate" entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione. Resta inteso che qualunque dato e/o informazione e/o analisi preparata o elaborata dalla Parte ricevente o da qualunque altro soggetto cui questa possa svelare le informazioni confidenziali secondo il presente Accordo, che sia completamente o anche solo in parte basata su o derivata dalle informazioni confidenziali della Parte divulgante è considerata informazione confidenziale della Parte divulgante.
2. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei partner attuatori all'altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
3. Le Parti si impegnano a:
 - i. mantenere segrete, non rivelare a Terzi e non duplicare le Informazioni Confidenziali;
 - ii. utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per l'effettuazione delle attività oggetto del presente Accordo;
 - iii. limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali facendo osservare gli obblighi di riservatezza assunti con il presente Accordo.
4. Sono escluse dagli obblighi sopra menzionati le informazioni che le Parti siano in grado di provare:
 - a. essere in loro possesso prima della trasmissione da una delle Parti all'altra Parte e di non averle ricevute né direttamente né indirettamente dalla stessa;
 - b. sono di pubblico dominio senza colpa o partecipazione della Parte che le ha ricevute;

- c. sono state acquisite da una Parte senza vincoli di segretezza da Terzi aventi il diritto legale di divulgarle;
- d. sono state sviluppate autonomamente dal Personale di una Parte senza utilizzo di Informazioni Confidenziali dell'altra Parte.

5. Resta inteso che le Informazioni Confidenziali di proprietà di ciascuna delle Parti rimarranno di esclusiva titolarità di questa e che nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle Informazioni Confidenziali stesse.

Art. 10 - Uso del nome, segni distintivi e del marchio

1. Le Parti convengono nel comune interesse alla valorizzazione della rispettiva immagine nelle comunicazioni relative ai risultati delle attività oggetto del presente Accordo.
2. Nessun contenuto del presente Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione di entrambe le Parti (inclusi abbreviazioni delle parti). Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione di IUSS, in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi a IUSS preliminarmente e comunque prima di ogni azione.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Le attività poste in essere in esecuzione del presente Accordo che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. Le Parti, nell'esecuzione del presente accordo, svolgeranno le attività di trattamento dei dati personali quali Titolari Autonomi, salvo che non sopravvengano particolari necessità e finalità che possano rendere necessario un eventuale accordo di contitolarità o eventuali designazioni a responsabile esterno di una delle Parti. La valutazione di opportunità di procedere in tal senso sarà effettuata nel prosieguo della collaborazione e caso per caso.
3. Le eventuali comunicazioni di dati personali tra le parti sono funzionali all'esecuzione dell'Accordo.

Art. 12 - Codice etico e normativa anticorruzione

1. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Comportamento e dei rispettivi Piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, e di accettarne i contenuti.

Art. 13 - Disposizioni su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo di collaborazione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

2. Il personale di tutte le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo di collaborazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 14 – Comunicazioni

1. Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per UPSA: ufficiopolitichespaziali@pec.governo.it

Per IUSS: diram@pec-iusspavia.it

2. La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 15 - Foro competente

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 16 – Oneri fiscali

1. Il presente Atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, art. 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di IUSS.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura di IUSS giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pavia – n. 5/2020 del 2 settembre 2020.

Il Capo dell'Ufficio per le politiche
spaziali e aerospaziali
(Dott. Antonio Bartoloni)



Firmato digitalmente da
BARTOLONI ANTONIO
C = IT
O = PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Rettore della Scuola Universitaria
Superiore IUSS PAVIA
(Prof. Mario Llyod Virgilio Martina)

Firmato digitalmente da Mario Llyod Virgilio Martina
Data: 10.03.2026 15:22:23 CET
Organizzazione: IUSS SCUOLA UNIVERSITARIA
SUPERIORE PAVIA/02202080186

ALLEGATO TECNICO

CRONO-PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ACCORDO

Per l'attuazione dell'Accordo sono previste tre fasi, corredate da obiettivi intermedi, da realizzare come indicato nel seguito.

FASE I: STATO DELL'ARTE DEI SERVIZI OPERATIVI DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA (OT) PER LA SICUREZZA E SICUREZZA CIVILE

La prima fase prevede l'elaborazione sistematica dei dati di OT e delle informazioni derivate dall'Osservazione della Terra già disponibili.

Obiettivo 1: Rappresentazione dello stato dell'arte dei servizi operativi a livello globale, europeo e nazionale.

L'obiettivo dell'attività di studio è l'analisi di uno tra i settori a più elevata rilevanza strategica e crescita nel dominio spazio, l'Osservazione della Terra, fondamentale per la produzione di servizi e informazioni a beneficio della collettività, sicurezza, difesa e protezione civile. Tale ambito di attività risulta di interesse comune con l'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali, che si occupa, tra l'altro, dell'attuazione di programmi strategici di Osservazione della Terra, sia in ambito globale, nazionale che europeo. La crescente centralità dell'Osservazione della Terra nelle politiche pubbliche rende evidente la necessità di un approccio integrato e interdisciplinare, interconnesso e multidimensionale, in grado di valorizzare l'evoluzione dei servizi satellitari nazionali (IRIDE) ed europei (Copernicus, ERS, e EOGS), nonché di connettere tali sviluppi con le dimensioni giuridiche, economiche e di governance richiamate dal Programma Nazionale di Osservazione della Terra (PNOT) e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il tempo di sviluppo previsto per la fase I è di 12 mesi dall'avvio delle attività. Questo obiettivo porterà ad individuare un caso d'uso strategico di Osservazione della Terra in ambito del Forum Nazionale degli Utenti Copernicus, in collaborazione con *Entrusted Entities* dei servizi Copernicus.

FASE II: ANALISI DELL'IMPATTO SOCIO-ECONOMICO E SECURITARIO DEI SERVIZI OPERATIVI DI OT

L'obiettivo è promuovere la ricerca e lo sviluppo di tecniche innovative di integrazione dei dati OT.

Obiettivo 2: Sviluppo di un quadro metodologico e casi di studio per valutare l'impatto socio-economico dei servizi di Osservazione della Terra

Sulla base del lavoro di ricerca realizzato in fase 1, verrà definito un quadro concettuale e metodologico per l'impatto legale ed economico dei servizi di Osservazione della Terra, comprese le sue interazioni con le dinamiche socio-economiche. L'impatto socio-economico dei servizi operativi OT verrà analizzato tramite l'individuazione di KPI. Questo approccio favorisce un miglioramento continuo della qualità dei dati e dei servizi, con un impatto diretto sulla qualità del processo decisionale, con l'obiettivo di massimizzare i benefici socio-economici.

Verranno identificati dei casi di studio specifici in linea con le esigenze degli utenti, e con ricadute positive per il settore pubblico e privato.

Il tempo di sviluppo previsto per la fase II è di 12 mesi dalla conclusione della fase precedente.

FASE III - ELABORAZIONE DI MODELLI DI BUSINESS E INNOVAZIONE NEL SETTORE OT

La terza fase prevede l'elaborazione di modelli di business e l'utilizzo di meccanismi di "spin-off programmato".

Obiettivo 3: ELABORAZIONE DI MODELLI DI BUSINESS SULLA BASE DI DATI, PRODOTTI E SERVIZI DI OT.

Il mercato dei dati e dei servizi spaziali è attualmente fortemente frammentato sia dal lato dell'offerta che di quello della domanda. Nonostante l'elevato volume di dati di Osservazione della Terra (OT) disponibili, il suo pieno potenziale spesso non viene sfruttato. Di concerto con l'UPSA, sulla base dei risultati degli studi e delle sperimentazioni, IUSS implementerà studi approfonditi relativi a modelli di business innovativi per la sostenibilità economica a lungo termine dei servizi operativi di Osservazione della Terra. L'obiettivo è promuovere un cambiamento di paradigma verso un approccio centrato sull'utente al fine di favorire l'innovazione e migliorare il mercato dei dati e dei servizi OT nel settore spaziale.

Il tempo di sviluppo previsto per la fase III è di 12 mesi dalla conclusione della fase precedente.

Riunioni di avanzamento, relazioni previste e Report finale

KO - Riunione di avvio delle attività

Report finale - Relazione tecnico-scientifica finale sull'attività svolta.